

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DEI VOUCHER SOCIOSANITARI E VOUCHER AUTISMO DI CUI ALLA D.G.R N. XI/7751/2022 A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA.

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito denominata ATS), con sede legale nel Comune di Milano in corso Italia n. 52, codice fiscale e partita IVA 09320520969, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nato a Milano il 17.07.1964, domiciliato per la carica presso la sede di questa ATS;

E

L'Ente Erogatore FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA ONLUS (di seguito Ente Erogatore) con sede legale nel Comune di Cesano Boscone in Piazza Monisgnor Moneta, 1 codice fiscale 0304530158 partita IVA 00795470152, nella persona di Don Marco Bove nato a Milano il 02/12/1960 codice fiscale BVOMRC60T02F205H, in qualità di Legale Rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, della:

Struttura di RIABILITAZIONE AMBULATORIALE E DOMICILIARE IN AREA GENERALE E GERIATRICA (DGR 19883/2004) ubicata nel Comune di Cesano Boscone Piazza Monisgnor Moneta, 1 e iscritta, alla data della presente convenzione, al registro AFAM - Anagrafe regionale delle strutture sociosanitarie - codice 321030128

Sperimentazione CASE MANAGEMENT AUTISMO ex DGR 63/2013 e COUNSELING AUTISMO ex DGR 392/2013 ubicata nel Comune di Cesano Boscone Piazza Monsignor Moneta n. 1, approvata con Deliberazione ASL

Milano 1 n.76 del 10/02/2014 e Deliberazione ASL Milano 1 n.590 del 28/11/2013

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. XI/7751/2022 con cui è stato approvato il Programma Operativo Regionale a favore delle persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2022 esercizio 2023;

RICHIAMATO altresì l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti attraverso l'erogazione dei Voucher Sociosanitari e Voucher Autismo previsti dalla DGR n. XI/7751/2022 a favore di soggetti in condizione di disabilità gravissima come previsto dal Programma operativo FNA 2022 esercizio 2023 – Deliberazione ATS n.185 de 24/02/2023;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione dei Voucher Sociosanitari e dei Voucher Autismo previsti dalla DGR n. XI/7751/2022, con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini in condizione di disabilità gravissima residenti in Lombardia che, in esito alla valutazione multidimensionale effettuata dalle ASST di competenza, ne risultino beneficiari.

La presente convenzione definisce i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente Erogatore derivanti dall'erogazione in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità del Voucher Sociosanitario e del Voucher Autismo di cui alla DGR n. XI/7751/2022.

L'Ente Erogatore si impegna a erogare la/e tipologie di Voucher nei territori

affidenti alle ASST, come indicato nella tabella sottostante, con l'ulteriore precisazione che:

- per l'erogazione di interventi in struttura possono accedere utenti di tutto il territorio di ATS Città Metropolitana di Milano;

- nel caso del voucher Autismo l'Ente dovrà garantire la presa in carico anche per i beneficiari di cui alla lettera g) non residenti nella ATS di riferimento:

- * VOUCHER SOCIO SANITARIO MINORI: solo i distretti Corsichese e Rhodense dell'ASST Rhodense, solo i distretti Castanese e Magentino dell'ASST Ovest Milanese e solo il distretto Municipio 2 dell'ASST FBF Sacco.

- * VOUCHER AUTISMO (Anche per i beneficiari di cui alla lettera G DGR 7751/22 non residenti nel territorio afferente all'ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO): solo i distretti Corsichese e Rhodense dell'ASST Rhodense, solo i distretti Castanese e Magentino dell'ASST Ovest Milanese e solo il distretto Municipio 2 dell'ASST FBF Sacco.

La convenzione ha valore dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2023, con fondi acquisiti con Delibera ATS n. 125 del 09/02/2023.

ART. 2 - OBBLIGHI DELL'ENTE EROGATORE

L'Ente è tenuto alla puntuale esecuzione della presente convenzione, assicurando l'erogazione delle prestazioni previste dal voucher sociosanitario e/o voucher autismo prescelto/i.

L'Ente Erogatore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione del Voucher Sociosanitario e/o del Voucher Autismo, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. XI/7751/2022, si impegna a:

- * prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher previa definizione del Progetto Individuale da parte dell'ASST

competente per la valutazione multidimensionale;

* garantire il volume di prestazioni mensili dichiarate nella manifestazione di interesse;

* redigere e aggiornare, sentito l'interessato o chi lo rappresenta, il piano di assistenza individuale (di seguito indicato come P.A.I./P.E.I.), coerentemente col Progetto Individuale;

* impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità (secondo i requisiti indicati nell'avviso) utili alla corretta gestione dell'attività;

* assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, anche tenuto conto del possibile proseguimento della emergenza sanitaria Covid-19;

* garantire il raccordo con il Case Manager dell'ASST soprattutto in presenza di criticità o in vista della conclusione del progetto al fine di assicurare la continuità nella definizione ed attuazione dei percorsi;

* comunicare tempestivamente al Case Manager dell'ASST la conclusione anticipata dell'intervento sostenuto dal Voucher al fine di garantire la valorizzazione massima delle risorse;

* trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

* trasmettere mensilmente all'ATS, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate secondo le modalità e strumenti definite dalla medesima ATS;

* trasmettere la relativa fattura/rendicontazione secondo le procedure

definite dalla medesima ATS;

* non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza adeguata motivazione e tempestivo preavviso, all'assistito e alla ASST, fatto salvo situazioni di forza maggiore;

* garantire il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalle normative vigenti;

* comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione;

* adempiere al debito informativo previsto;

* comunicare alla ATS l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno sessanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 3 - COMPITI DELL'ATS

L'ATS:

* monitora la buona realizzazione dei processi di coordinamento e integrazione dei percorsi assistenziali a favore delle persone in condizione di disabilità, delle risorse professionali e di quelle finanziarie attraverso il raccordo con ASST e Ambiti territoriali/Comuni;

* assicura il governo e il monitoraggio puntuale delle attività e del budget assegnato per i Voucher Sociosanitari e per i Voucher Autismo d'intesa con le ASST;

* provvede a remunerare, con le modalità e i tempi di cui ai successivi articoli, l'Ente Erogatore per le prestazioni effettivamente erogate a favore delle persone in condizione con gravissima disabilità residenti nel territorio dell'ATS stessa e risultate beneficiarie dei Voucher Sociosanitari e/o Voucher

Autismo;

* assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza alle strutture accreditate afferenti sia alla rete sanitaria e sociosanitaria sia alle sperimentazioni, erogatrici dei Voucher, nel rispetto di quanto definito nel Piano dei Controlli approvato.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione Lombardia, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste.

ART. 4 - RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'ATS individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il referente Cinzia Stellato cui l'Ente si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

L'Ente individua quale responsabile della corretta attuazione della convenzione Monica Conti cui l'ATS si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

ART. 5 - VIGILANZA DELLA ATS

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti della presente convenzione e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi la convenzione può essere risolta, previa formale diffida.

ATS, nel rispetto del Piano dei Controlli, assicura la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Ente Erogatore attraverso la verifica delle attività svolte.

ART. 6 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

L'ATS provvederà a remunerare l'Ente Erogatore per i voucher erogati in coerenza con quanto indicato all'art. 1 della presente convenzione, entro i termini previsti dalla normativa e dalla procedura in uso, a seguito del

ricevimento della documentazione contabile, precisando che:

* in caso di erogazione di un numero di prestazioni inferiori ATS riconoscerà un importo proporzionato/corrispondente a quanto effettivamente erogato;

* in caso di un numero di prestazioni superiori sarà riconosciuto l'importo massimo del voucher sociosanitario/voucher autismo autorizzato.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione contabile può chiedere chiarimenti che l'Ente Erogatore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Fatta salva diversa indicazione regionale l'erogazione del Voucher mensile si concluderà entro il termine massimo del 31/12/2023 e comunque fino all'approvazione di successive determinazioni regionali in materia, e comunque entro il limite delle risorse assegnate.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata annuale e comunque dovrà essere garantita la continuità della presa in carico della persona secondo le disposizioni della nuova Programmazione FNA 2023 esercizio 2024, entro i limiti delle risorse disponibili assegnate da Regione alla ATS.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del Soggetto richiede un preavviso di almeno sessanta giorni (in allineamento all'art 2) e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per la persona in carico e fino alla rivalutazione della ASST.

Le parti danno atto che la presente Convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, il cui

contenuto comunque deve essere formalmente reso noto da ATS.

ART. 8 - RECEPIMENTO DI DISPOSIZIONI REGIONALI E NORME DI RINVIO

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata, integrata e eventualmente prorogata per effetto di sopravvenute indicazioni regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente Erogatore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

ATS può risolvere la presente convenzione, previa diffida di almeno dieci giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente degli impegni assunti e/o per la mancata presa in carico della persona con disabilità tramite il voucher sociosanitario e/o voucher autismo in assenza di motivata giustificazione e tempestiva comunicazione alla ATS medesima.

La presente convenzione è risolta immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

La presente convenzione è altresì risolta immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

ART. 10 - TRATTAMENTO DAI PERSONALI

Ai sensi del Reg. Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e del D. Lgs. Vo n.196/2003 novellato dal D.L.gs.vo n. 101/2018, titolare del Trattamento dei dati personali è l'ATS.

L'Ente contraente è responsabile del trattamento dei dati personali relativi a

terzi trattati in esecuzione della presente convenzione, nonché della somministrazione agli stessi dell'Informativa sul trattamento dati.

ART. 11 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis Tariffa, parte II, all. B al DPR n.642/1972 e smi.

ART. 12 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere su interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è competente il Foro di Milano.

ATS della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi

L'Ente Erogatore

Il Legale Rappresentante

Don Marco Bove

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii